

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, sentenza 12 ottobre 2009, n. 704

La temporanea apertura e richiusura dell'urna delle elezioni al solo scopo di verificare se nell'urna stessa fosse finita una matita copiativa non viola il principio di segretezza in quanto la predetta verifica non riguarda minimamente le schede.

Omissis

Con il ricorso in esame, rubricato al n. ... il Signor x ha chiesto l'annullamento delle operazioni elettorali della sez. n°2 del Comune di ..., relative alle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 ed il conseguente annullamento del provvedimento di proclamazione del Sindaco e dei consiglieri comunali.

Il ricorrente, che si era presentato alle suddette elezioni come candidato Sindaco per due liste collegate, sostiene che durante lo svolgimento delle votazioni si sarebbe verificato presso la sezione n. 2 un fatto che avrebbe comportato automaticamente la nullità dei voti espressi in quella sezione: nel corso delle operazioni elettorali, nella mattina del 7.6.2009, tra le ore 6,30 e le 6,40, prima dell'apertura dei seggi, il Presidente ed il Segretario del seggio avrebbero aperto, al fine di ricercare una matita copiativa (che poi non è stata trovata), l'urna contenente le schede votate per il rinnovo del Consiglio comunale e dopo averle estratte le avrebbero reinserite nell'urna stessa.

L'istante, deducendo due mezzi incentrati sulla violazione della normativa di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, denuncia:

1) il fatto che l'apertura anticipata dell'urna rispetto al momento dello scrutinio finale (scrutinio avvenuto l'8.6.2009) sarebbe stata compiuta, in spregio all'art. 25 del suddetto decreto, dal Presidente e dalla Segretaria e non già dai tre membri dell'Ufficio elettorale; inoltre, detta operazione non avrebbe formato oggetto di apposita puntuale motivazione nel relativo verbale;

2) la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 48 (intangibilità delle urne per tutto il periodo della votazione), 51 (ordine delle operazioni elettorali e loro verbalizzazione), 53 e 59 (operazioni di scrutinio subordinate al regolare svolgimento delle operazioni preliminari) del ripetuto decreto, nonché dei principi in tema di integrità e di segretezza del voto, per essere stata aperta l'urna nel corso delle operazioni di voto: ciò determinerebbe l'illegittimità delle intere operazioni elettorali avvenute presso il seggio n. 2.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune, chiedendo il rigetto del gravame.

Quest'ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 7.10. 2009.

Le prospettazioni non meritano ingresso.

Alla luce della documentazione versata agli atti di causa, e, segnatamente, degli allegati al verbale della sezione n. 2, ossia delle dichiarazioni rese dal Presidente ... e dagli scrutatori risulta – per quello che qui rileva – che il seggio stesso si è regolarmente costituito alle ore 6,40 di domenica 7.6.2009 con la presenza di quattro membri (tra cui il Presidente ed il Segretario).

Il Presidente, alle ore 6,45, informati gli scrutatori (che non facevano obiezione), decideva di aprire l'urna per cercare una matita copiativa (necessaria per la validità delle operazioni di voto), ritenendo che per errore fosse finita nell'urna stessa.

Aperta quest'ultima ed estratte le schede, la matita non veniva reperita e l'urna veniva risigillata dopo che le schede erano state reinserite senza che fossero state aperte.

Se questo è il quadro fattuale di riferimento, il Collegio ritiene che non sia ravvisabile nella anticipata apertura dell'urna la violazione della normativa di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e, in particolare, degli artt. 25, 48, comma 10, 51, 53 e 59, richiamati dal ricorrente, nonché dei principi in tema di libera espressione del voto popolare.

Ed invero, la temporanea apertura e richiusura dell'urna delle elezioni comunali è avvenuta, come si è detto, al solo scopo di verificare se nell'urna stessa fosse finita una matita copiativa: ciò fa ritenere insussistente la violazione del principio della segretezza, della sincerità e della libertà di voto, in quanto la predetta verifica non riguardava minimamente le schede, eppertanto era pacificamente esclusa la conoscibilità del contenuto del voto espresso nelle medesime.

Pertanto, è a dire che dalle disposizioni richiamate dal deducente non è dato trarre una espressa preclusione all'apertura delle urne per una finalità – nella specie la ricerca di una matita copiativa – che nulla ha a che fare con le operazioni di voto e che, quindi, è insuscettibile di impingere negativamente su di esse.

Come avvertito dalla giurisprudenza (Cfr. Cons. St., V, 13 febbraio 1998, n. 171), l'illegittimità delle operazioni elettorali va ravvisata non già nella mera apertura delle urne, isolatamente considerata, ma nella circostanza che l'apertura sia accompagnata da particolari verifiche (come, per esempio, la ricerca, tra le schede votate, di quelle

suscettibili di annullamento o di una scheda bianca irrualmente votata) che afferiscano, appunto, non a fatti estrinseci alla votazione, bensì a fatti strettamente connessi a quest'ultima e che evidenzino una, sia pure parziale, anticipazione dello scrutinio, con conseguente violazione del principio di segretezza dei voti espressi dagli elettori.

Quanto alla denunciata incompletezza dell'Ufficio elettorale, si è visto che i componenti della sezione non si opponevano acchè venisse aperta l'urna per cercare la matita copiativa (necessaria – ripetesi – per la validità delle operazioni di voto).

Tanto basta per ravvisare l'infondatezza dell'assunto attoreo, posto che quello che rileva è la decisione collegiale di non ravvisare motivi ostativi alla ricerca della matita e non già l'asserita incompletezza dell'Ufficio nel corso della ricerca.

Circa le carenze afferenti la verbalizzazione dell'episodio contestato dal ricorrente, il Collegio osserva che nessuna delle disposizioni richiamate da parte attorea prescrive – a rigore – la verbalizzazione dell'avvenuta apertura delle urne per un fatto estrinseco alle operazioni elettorali vere e proprie.

D'altra parte, quand'anche si ritenesse indispensabile la verbalizzazione dell'episodio, occorrerebbe osservare che a pag. 14 del verbale sono richiamate le dichiarazioni del Presidente e di alcuni membri della Sezione n. 2 relative all'episodio stesso, eppertanto può affermarsi che dette dichiarazioni fanno parte integrante del verbale, con la conseguenza che non è riscontrabile alcuna omissione nella verbalizzazione.

Va detto, ancora, che, come avvertito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 15 settembre 2001, n. 4830), le operazioni elettorali sono governate dal c.d. principio di strumentalità delle forme, per cui, tra tutte le possibili irregolarità sono rilevanti solo quelle sostanziali, tali da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto: pertanto, l'illegittimità denunciata – la omessa verbalizzazione – potrebbe ritenersi, al più, mera irregolarità, atteso che nella specie non risulta contestata la manomissione del materiale elettorale (cfr. Cons. St., V, 14 novembre 2000, n. 6104) e quindi non risulta compromessa la sincerità e la libertà del voto espresso dagli elettori (cfr. Csi, 29 novembre 1999, n.618).

Non sembra superfluo, infine, rilevare che il verbale della sezione n. 2 (comprensivo delle dichiarazioni suaccennate) non risulta sia stato impugnato per falso, eppertanto deve ritenersi che facciano fede (fino, appunto, a querela di falso) gli accadimenti ivi registrati.

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Omissis